

CONVEGNO FINALE AGRIBIOCONS

Prospettive future: la nuova architettura verde della PAC 2023-2027

Silvia Fiorani

Falconara M.ma, 7 dicembre 2022

Progetto finanziato dal PSR MARCHE 2014 - 2020, Sottomisura 16.1 - Sostegno alla creazione e al funzionamento di Gruppi Operativi del PEI Azione 2 "Finanziamento dei Gruppi Operativi" - ID 29182











Con decisione del 2 dicembre 2022, la Commissione europea ha approvato il Piano Strategico della PAC 2023-2027 (PSP) dell'Italia.

L'approvazione consente di avviare la fase di implementazione del PSP, attraverso cui saranno messi a disposizione del settore agro-alimentare e forestale e delle aree rurali circa 37 miliardi di euro in 5 anni.

Obiettivi del PSP sono il potenziamento della competitività del sistema agro-alimentare e forestale in ottica sostenibile, il rafforzamento della resilienza e della vitalità dei territori rurali, la promozione del lavoro agricolo e forestale di qualità e la sicurezza sui posti di lavoro, il sostegno alla capacità di attivare scambi di conoscenza, ricerca e innovazioni e l'ottimizzazione del sistema di governance.

Con il PSP 2023-2027 per la prima volta vengono raccolti in un <u>unico documento di programmazione</u> tutti gli strumenti della PAC, rafforzando la coerenza degli interventi messi in atto.











PAGAMENTI AGRO
CLIMATICO AMBIENTALI
PSR + 0CM (VOLONTARI)

ECO -SCHEMI (VOLONTARI)

CONDIZIONALITÀ RAFFORZATA (OBBLIGATORI)

Beneficiarie superfici

Con l'architettura verde e il sostegno alla ricerca il PSP 2023-2027 risponde alle grandi sfide ambientali lanciate in particolare dal **Green Deal europeo**, da **Farm to Fork**, dalla **Strategia europea per la Biodiversità** e dalla **Strategia Forestale europea**.

Per affrontare le sfide climatico-ambientali, il PSP si concentra sulla transizione verde dei settori agricolo, alimentare e forestale. Circa 10,7 miliardi di euro sono destinati a interventi sul clima e l'ambiente. L'Italia ha elaborato 35 regimi volontari con cui compensare gli agricoltori che decideranno di aderire alle pratiche agro-ecologiche. Questi includono un uso ridotto di fertilizzanti e fitofarmaci, tecniche agricole che preservano la biodiversità e pratiche di conservazione del suolo.

Uno stanziamento di oltre 2 miliardi di euro sarà destinato all'agricoltura biologica.











La condizionalità è un elemento importante della PAC; garantisce che i pagamenti promuovano un livello elevato di sostenibilità e assicura condizioni di parità per gli agricoltori.

La condizionalità subordina l'ottenimento completo del sostegno della PAC al rispetto, da parte dei beneficiari, delle norme di base in materia di:

- ambiente,
- cambiamenti climatici,
- salute pubblica,
- salute delle piante,
- benessere degli animali

La condizionalità, che accompagnerà gli agricoltori nella nuova PAC 2023 2027, è chiamata **rafforzata** in quanto si arricchisce di ulteriori impegni, tra cui l'attuale *greening*; essa costituisce la base dell'architettura verde della PAC che si prefigge obiettivi specifici ambiziosi.

Inclusione dei tre impegni del *greening* attraverso un'integrazione e/o modifica delle seguenti Bcaa:

- ➤ BCAA 1: Mantenimento dei prati permanenti sulla base al rapporto tra prato permanente e superficie agricola;
- ➤ BCAA 9 (Divieto di conversione o aratura dei prati permanenti indicati come prati permanenti sensibili sotto il profilo ambientale nei siti di Natura 2000).
- BCAA 7: Rotazione delle colture, che sostituisce e modifica la diversificazione delle colture, prevista dal greening;
- ➤ BCAA 8: che in parte riprende gli impegni attualmente previsti con le Ecologica focus area (Efa);











Tema principale		Requisiti e norme				
Cambiamenti climatici (mitigazione e	BCAA 1	Mantenimento dei prati permanenti sulla base di una percentuale di prati permanenti in relazione alla superfici agricola a livello nazionale , regionale, subregionale, di gruppo di aziende o di azienda rispetto all'anno di riferiment 2018. Diminuzione massima del 5 % rispetto all'anno di riferimento.				
adattamento)	BCAA 2	Protezione di zone umide e torbiere				
	BCAA 3	Divieto di bruciare le stoppie , se non per motivi di salute delle piante				
Acqua	CGO 1	Direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2000, che istituisce un quadro per l'azione comunitaria in materia di acque (GU L 327 del 22.12.2000, pag. 1): articolo 11, paragrafo 3, lettera e) e lettera h), per quanto riguarda i requisiti obbligatori per controllare le fonti diffuse di inquinamento da fosfati				
Acqua	CGO 2	Direttiva 91/676/CEE del Consiglio, del 12 dicembre 1991, relativa alla protezione delle acque dell'inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole (GU L 375 del 31.12.1991, pag. 1): articoli 4 e 5				
	BCAA 4	Introduzione di fasce tampone lungo i corsi d'acqua				
Suolo (protezione e	BCAA 5	Gestione della lavorazione del terreno per ridurre i rischi di degrado ed erosione del suolo, tenendo anche con gradiente della pendenza.				
qualità)	BCAA 6	Copertura minima del suolo per evitare di lasciare nudo il suolo nei periodi più sensibili				
	BCAA 7	Rotazione delle colture sui seminativi, ad eccezione delle colture sommerse				











Tema principale	Requisiti e norme			
Biodiversità e paesaggio (protezione e qualità)	CGO 3	Direttiva 2009/147/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 novembre 2009, concernente la conservazione degli uccelli selvatici (GU L 20 del 26.1.2010, pag. 7): articolo 3, paragrafo 1, articolo 3, paragrafo 2, lettera b), articolo 4, paragrafi 1, 2 e 4		
	CGO 4	Direttiva 92/43/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche (GU L 206 del 22.7.1992, pag. 7): articolo 6, paragrafi 1 e 2		
	BCAA 8	A. Percentuale minima della superficie agricola destinata a superfici o elementi non produttivi. B. Mantenimento degli elementi caratteristici del paesaggio C. Divieto di potare le siepi e gli alberi nella stagione della riproduzione e della nidificazione degli uccelli		
	BCAA 9	Divieto di conversione o aratura dei prati permanenti indicati come prati permanenti sensibili sotto il profilo ambientale nei siti di Natura 2000		
Sicurezza alimentare	CGO 5	Regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2002, che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l'Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare (GU L 31 dell' 1.2.2002, pag. 1): articoli 14 e 15, articolo 17, paragrafo 11, e articoli 18, 19 e 20		
	CGO 6	Direttiva 96/22/CE del Consiglio, del 29 aprile 1996, concernente il divieto d'utilizzazione di talune sostanze ad azione ormonica, tireostatica e delle sostanze β- agoniste nelle produzioni animali e che abroga le direttive 81/602/CEE, 88/146/CEE e 88/299/CEE (GU L 125 del 23.5.1996, pag. 3): articolo 3, lettere a), b), d) ed e), e articoli 4, 5 e 7		











Tema principale		Requisiti e norme		
Dec detti	CGO 7	Regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE (GU L 309 del 24.11.2009, pag. 1): articolo 55, prima e seconda frase		
Prodotti fitosanitari	CGO 8	Direttiva 2009/128/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, che istituisce un quadro per l'azione comunitaria ai fini dell' utilizzo sostenibile dei pesticidi (GU L 309 del 24.11.2009, pag. 71): articolo 5, paragrafo 2, e articolo 8, paragrafi da 1 a 5 articolo 12 in relazione alle restrizioni all'uso dei pesticidi in zone protette definite sulla base della direttiva 2000/60/EC e della legislazione relativa a Natura 2000 articolo 13, paragrafi 1 e 3, sulla manipolazione e lo stoccaggio dei pesticidi e lo smaltimento dei residui		
Benessere degli animali	CGO 9	Direttiva 2008/119/CE del Consiglio, del 18 dicembre 2008, che stabilisce le norme minime per la protezione dei vitelli (GU L 10 del 15.1.2009, pag. 7): articoli 3 e 4		
	CCO 10	Direttiva 2008/120/CEE del Consiglio, del 18 dicembre 2008, che stabilisce le norme minime per la protezione dei suini (GU L 47 del 18.2.2009, pag. 5): articoli 3 e 4		
	CCO 11	Direttiva 98/58/CE del Consiglio, del 20 luglio 1998, riguardante la protezione degli animali negli allevamenti (GU L 221 dell' 8.8.1998, pag. 23): articolo 4		











ECO-SCHEMI

ECO-SCHEMA 1 - Pagamento per la riduzione della antimicrobico resistenza e il benessere animale (prevede due livelli di impegno)

ECO-SCHEMA 2 - Inerbimento delle colture arboree

ECO-SCHEMA 3 - Salvaguardia olivi di particolare valore paesaggistico

ECO-SCHEMA 4 - Sistemi foraggeri estensivi con avvicendamento

ECO-SCHEMA 5 - Misure specifiche per gli impollinatori (per colture arboree e seminativi)











Ecoschemi (rilevanti per interventi a superficie e a capo)

ECO 1 - Benessere animale

- primo livello di impegno, riduzione dell'uso del farmaco, quantificato in base alla classificazione degli allevamenti rispetto al consumo di antibiotici attraverso lo strumento Classy Farm, destinato a <u>bovini</u>, <u>bufalini</u>, <u>suini</u>, <u>ovini</u> e caprini
- secondo livello di impegno adesione al Sistema di Qualità Nazionale per il Benessere Animale (SQNBA) con pascolamento nel rispetto degli impegni previsti dal relativo disciplinare destinato a bovini e suini.

deroga all'adesione al sistema SQNBA per allevamenti biologici e piccoli allevamenti (su indicazione delle autorità regionali o delle province autonome











Importo del premio - Livello 1

Bovini da latte 66,0 €/UBA
Bovini da carne 54,0 €/UBA
Bovini a duplice attitudine 54,0 €/UBA
Bufalini 66,0 €/UBA
Vitelli a carne bianca 24,0 €/UBA
Suini 24,0 €/UBA
Ovini 60,0 €/UBA
Caprini 60,0 €/UBA

Importo del premio - Livello 2

Bovini da latte e duplice attitudine 240,0 €/UBA Bovini da carne 240,0 €/UBA Suini 300,0 €/UBA











ECO 2 - Inerbimento colture arboree

Sulle colture permanenti (legnose agrarie) Specie arboree permanenti a rotazione rapida

- assicurare la presenza di copertura vegetale erbacea spontanea o seminata nell'interfila o all'esterno della proiezione verticale tra il 15 settembre e il 15 maggio dell'anno successivo. La copertura vegetale deve essere assicurata su almeno il 70% della superficie oggetto di impegno.
- ❖ Non effettuare diserbo chimico e lavorazioni nell'interfila, gestire la copertura vegetale erbacea esclusivamente mediante operazioni meccaniche.

Importo del premio: 120 €/ha, 144 €/ha (in ZVN e area Natura 2000).

ECO-2 è cumulabile con ECO-3 "Salvaguardia olivi di particolare valore paesaggistico" e non è cumulabile con ECO-5 "Misure specifiche per gli impollinatori".











ECO 3 - Oliveti di particolare valore paesaggistico

Si considerano di particolare valore paesaggistico e storico gli oliveti con una densità mediamente inferiore a 300 piante per ettaro e quelli individuati dalla Regione o Provincia autonoma competente per territorio, fino ad un massimo di 400 piante per ettaro, in base ad elementi oggettivi, quali l'architettura degli impianti, le tecniche di allevamento ed altre pratiche tradizionali.

Mantenere l'oliveto oggetto di impegno nel suo status quo, quale valore paesaggistico e divieto di conversione, potatura biennale, divieto bruciatura residui.

Importo del premio: 220 €/ha, 264 €/ha (in ZVN e Natura 2000).

ECO-3 è cumulabile con ECO-2 "Inerbimento colture arboree" o con ECO-5 "Misure specifiche per gli impollinatori".











ECO 4 - Sistemi foraggeri estensivi con avvicendamento

Assicurare nell'avvicendamento almeno biennale la presenza di colture leguminose e foraggere, o di colture da rinnovo, inserendo nel ciclo di rotazione, per la medesima superficie, almeno una coltura miglioratrice proteica o oleaginosa, o almeno una coltura da rinnovo.

Sulle colture leguminose e foraggere non è consentito l'uso di diserbanti chimici e di altri prodotti fitosanitari nel corso dell'anno. Sulle colture da rinnovo è consentito esclusivamente l'uso della tecnica della difesa integrata o produzione biologica.

Fatta eccezione per le aziende zootecniche, effettuare l'interramento dei residui di tutte le colture in avvicendamento.

Importo del premio: 110 €/ha, 132 €/ha (in ZVN e area Natura 2000)

ECO-4 cumulabile con ECO-5 "Misure specifiche per gli impollinatori".











ECO5 - Misure specifiche per gli impollinatori

Nelle superfici con colture arboree (sup min. 0,25 ha contigui), il mantenimento nell'interfila o, per le colture non in filare, all'esterno della proiezione verticale della chioma, di una copertura dedicata con piante di interesse apistico (nettarifere e pollinifere).

Nelle superfici a seminativo (sup min. 0,25 ha contigui), il mantenimento di una copertura dedicata con piante di interesse apistico (nettarifere e pollinifere).

Non eseguire operazioni di sfalcio, trinciatura o sfibratura delle piante di interesse apistico su tutta la superficie delle coltivazioni arboree, per tutto il periodo dalla germinazione al completamento della fioritura.

Non utilizzare diserbanti chimici e altri prodotti fitosanitari, eseguire il controllo esclusivamente meccanico o manuale.

Importo del premio:

ECO-5 è cumulabile con ECO-3 "Salvaguardia olivi di particolare valore paesaggistico" e con ECO-4. Non è cumulabile con ECO-2 "Inerbimento delle colture arboree".











Alcune Regole del nuovo PSR 2023-2027:

- 1) Piano Strategico Nazionale (PSP) approvato dalla UE
- 2) CSR (Complemento di Programmazione regionale per lo Sviluppo Rurale) approvato soltanto dalla Regione ma in coerenza con il PSP (valutazione MIPAAF);
- 3) Le specificità regionali sono inserite nel PSP:
 - ✓ Condizioni di ammissibilità;
 - ✓ Impegni e obblighi dei beneficiari;
 - ✓ Tassi di aiuto;
 - ✓ Aliquote di sostegno (es. premi);
 - ✓ Principi di selezione (non totalmente dettagliati)











II Reg. (UE) 2115/21 prevede 8 tipi di intervento:

- 1) Pagamenti per impegni in materia ambientale e clima (SRA);
- 2) Pagamenti per vincoli naturali (SRB);
- 3) Pagamenti per svantaggi specifici, ad es. Natura 2000 (SRC);
- 4) Investimenti: in imprese agricole, agroalimentari e forestali; infrastrutture; servizi alle aree rurali; calamità naturali (SRD);
- 5) Insediamento giovani agricoltori e avvio imprese rurali (SRE);
- 6) Strumenti di gestione del rischio (nazionale) (SRF);
- 7) Cooperazione (GO PEI, Leader, regimi di qualità, OP, ecc. (SRG);
- 8) Scambio di conoscenze e informazioni (SRH);











Le risorse finanziarie per le Marche (per 5 anni):

- 1) Dotazione per il periodo 2023-2027 di 390,8 milioni decisa dalla Conferenza Stato Regioni il 21 giugno 2022;
- 2) Minimo il 43,16% delle risorse vanno assegnate alle misure SRA, SRB (conteggiate al 50%), SRC (da reg.2115 35%, calcoli MIPAAF)
- 3) Minimo il 6,17% delle risorse al LEADER (da reg.2115 5%, calcoli MIPAAF)
- 4) Un quota di risorse da 1° pilastro va assegnata obbligatoriamente a biologico e giovani
- 5) Massimo il 4% all'assistenza tecnica











Gli interventi attivati dalla Regione Marche

SRA001	ACA 1 - Produzione integrata	SRD001	Investimenti produttivi agricoli per la comptetitività della aziende agricole	SRG001	Sostegno ai Gruppi Operativi del PEI AGRI
SRA003	ACA 3 - Tecniche lavorazione ridotta dei suoli	SRD002	Investimenti produttivi agricoli per ambiente clima e benessere animale	SRG003	Partecipazione regimi qualità
SRA006	ACA 6 - Cover crops	SRD003	Investimenti nella aziende agricole per la diversificazione in attività non agricole	SRG005	supporto preparatorio leader sostegno alla preparazione delle strategie di sviluppo rurale
SRA008	ACA 8 - Gestione prati e pascoli permanenti	SRD004	Investimenti non produttivi agricoli con finalità ambientale	SRG006	leader - attuazione strategie di sviluppo locale
SRA014	ACA 14 - Allevatori custodi dell'agrobiodiversità	SRD005	Impianto forestazione/imboschimento e sistemi agroforestali su terreini agricolo	SRG007	cooperazione per lo sviluppo rurale, locale e smart village
SRA015	ACA 15 - Agricoltori custodi dell'agrobiodiversità	SRD006	Investimenti per la prevenzione ed il rispristino del potenziale produttivo agricolo	SRG008	Sostegno ad azioni pilota e di collaudo dell'innovazione
SRA016	ACA 16 - Conservazione agrobiodiversità - banche germopalsma	SRD008	Investimenti in infrastrutture con finalità ambientali	SRG010	Promozione dei prodotti di qualità
SRA028	Sostegno per il mantenimento della forestazione/imboschimento e sistemi agrogforestali	SRD011	Investimenti non produttivi forestali	SRH001	Erogazione di servizi di consulenza
SRA029	Pagamento al fine di adottare e mantenere pratiche e metodi di produzione biologica	SRD012	Investimenti prevenzione e ripristino danni foreste	SRH002	Formazione dei consulenti
SRA030	Benessere animale	SRD013	Investimenti per la trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli	SRH003	Formazione imprenditori agricoli, addetti imprese settori agricoltura,silvicoltura, industrie alimentari, e altri soggetti funzionali allo sviluppo delle aree rurali
SRA031	Sostegno per la conservazione, l'uso e lo sviluppo sostenibili delle risorse genetiche forestali	SRD015	Investimenti produttivi forestali	SRH004	Azioni di informazione
SRB001	Sostegno zone con svantaggi naturali montagna	SRE001	Insediamento giovani agricoltori (a,b)	SRH006	Creazione e funzionamento di servizi di supporto all'innovazione e back office
SRC001	Pagamento compensativo per le zone agricole Natura 2000	SRE003	Avvio di nuove imprese connesse alla silvicoltura	AT01	Assistenza tecnica











Finalità e descrizione generale

L'intervento prevede un sostegno per ettaro di SAU a favore dei beneficiari che si impegnano ad adottare sulle superfici a seminativo l'Azione 3.2 Adozione di tecniche di Minima Lavorazione / Minimum tillage (MT) e/o di tecniche di Lavorazione a bande / strip tillage.

L'intervento risponde in via prioritaria all'esigenza di favorire la conservazione del suolo attraverso la diffusione di tecniche di coltivazione che ne minimizzano il disturbo e favoriscono il miglioramento della sua fertilità. Il passaggio da abituali lavorazioni profonde del terreno a tecniche di lavorazione a minori profondità o non lavorazione consente infatti di contrastare in modo efficace il degrado dei suoli, migliorandone la struttura e la resistenza all'erosione e al compattamento, nonché di ottimizzare l'uso delle riserve fossili e contrastare la riduzione della sostanza organica.











Al contempo l'intervento consente di aumentare la capacità del terreno di **assorbire e di trattenere l'acqua**, sia in termini di mitigazione, riducendo l'emissione di CO₂ che si avrebbe in caso di ordinaria lavorazione del terreno, per **mineralizzazione della sostanza organica**. L'intervento concorre quindi anche agli obiettivi della Strategia nazionale di mitigazione dei cambiamenti climatici e della Strategia nazionale di adattamento ai cambiamenti climatici.

L'intervento prevede un periodo di **impegno di durata pari a cinque anni**. La singola annualità dell'impegno è **riferita all'anno solare** (01/01-31/12).

È previsto il mantenimento degli impegni sulle superfici dichiarate nella domanda iniziale di sostegno per tutto il periodo (vincolo ad appezzamenti fissi).











Criteri di ammissibilità dei beneficiari

C01 Agricoltori singoli o associati;

C02 Enti pubblici gestori di aziende agricole.

Altri criteri di ammissibilità

CO4 L'intervento è applicabile sulle superfici a seminativo;

C05 I beneficiari aderiscono con una superficie minima di 5 ettari;

C06 Le superfici ammissibili sono solo quelle biologiche certificate Reg 848/2018;

C07 L'intervento SRA003 è attivabile solo con attivazione integrata con SRA006 "Introduzione delle colture di copertura e della bulatura";

C08 Predisposizione di un Progetto aziendale che riporta la gestione delle superfici sottoposte agli impegni con SRA003 e SRA006.











Impegni e altri obblighi

I pagamenti sono accordati, su tutto il territorio regionale, per un periodo di 5 anni, qualora siano rispettati i seguenti impegni che vanno oltre le condizioni elencate all'articolo 70 (3) Regolamento (UE) 2021/2115.

Azione 3.2 Adozione di tecniche di Minima Lavorazione / Minumum tillage (MT) e/o Lavorazione a bande / strip tillage

- I 3.2.1 Adozione di tecniche di minima lavorazione del suolo per la preparazione del letto di semina e per la lotta alle infestanti. Sono ammesse solo le lavorazioni che non prevedono l'alterazione della stratificazione preesistente del suolo e non superano la profondità di 20 cm. È ammissibile la tecnica dello "strip till", con lavorazione del terreno eseguita in bande di dimensioni non superiori a 20 cm di larghezza;
- **I 3.2.2** Divieto di effettuare arature, ripuntature e ogni altra lavorazione che inverta gli strati del suolo (ivi comprese le vangature), incluso il divieto di impiego di attrezzature dotate di organi lavoranti attivi, ovvero mossi dalla presa di potenza o da altre fonti di forza motrice;











Impegni e altri obblighi

- I 3.2.3 Garantire la copertura del suolo attraverso il mantenimento in loco di stoppie e residui colturali, eventualmente trinciati, in modo da formare uno strato protettivo pacciamante di materiale vegetale (*mulching*). Modalità specifiche di gestione dei residui ed eventuali deroghe al mantenimento in loco di tutte le stoppie e residui colturali sono rimandati alle linee guida predisposte dalla Regione.
- I 3.2.4. Divieto di utilizzo di fanghi in agricoltura e di ogni altro rifiuto recuperato in operazioni R10 ai sensi della Parte IV del D.Lgs. n. 152/2006 e uso esclusivo dei soli fertilizzanti riconosciuti ai sensi del regolamento (UE) 2019/1009;
- I 3.2.5 Nel caso del verificarsi di condizioni pedoclimatiche avverse sono consentite operazioni volte al decompattamento del suolo da realizzarsi secondo meccanismi autorizzativi stabiliti dalla Regione;
- 13.2.6 Uso dei soli fertilizzanti ammessi per l'agricoltura biologica.











Individuazione degli elementi di base pertinenti Elenco delle BCAA e dei CGO pertinenti

Codice Descrizione

BCAA5 Gestione della lavorazione del terreno, riduzione del rischio di degrado ed erosione del suolo, compresa la considerazione del gradiente delle pendenze

BCAA6 Copertura minima del suolo per evitare di lasciare nudo il suolo nei periodi più sensibili

BCAA7 Rotazione delle colture nei seminativi, ad eccezione delle colture subacquee











Entità del sostegno

L'entità dei pagamenti è determinata, in ottemperanza a quanto disposto all'art. 82 Regolamento (UE) 2021/2115) sulla base dei minori ricavi e dei maggiori costi derivanti dall'adozione del metodo di produzione integrata. Tra i maggiori costi si considera anche il costo della certificazione. Il pagamento annuale si riferisce alla superficie agricola, per ettaro di coltura ammissibile, sottoposta a impegno.

Il premio ad ettaro sottoposto ad impegno è pari a € 250,00

Gli importi dei premi devono essere intesi come valori massimi (fino a). Qualora dovessero essere ridotti, per un budget di misura non sufficiente a soddisfare le richieste pervenute, gli importi saranno ridotti in misura proporzionale al budget disponibile. La riduzione applicata potrà essere al massimo del 90%.











Finalità e descrizione generale

L'intervento prevede un pagamento annuale per ettaro di SAU a favore dei beneficiari che si impegnano a seminare colture di copertura delle superfici a seminativo o a introdurre la pratica della bulatura (trasemina di leguminose su cereali). L'intervento si compone di due azioni:

Azione 6.1 - Colture di copertura;

Azione 6.2 – Bulatura.

I principali benefici climatici e ambientali delle azioni previste dall'intervento comprendono la riduzione della lisciviazione dei nitrati nelle acque e il miglioramento della struttura e fertilità del suolo (Obiettivo specifico 5) nonché l'aumento del sequestro di carbonio organico nel suolo, la riduzione delle emissioni di gas serra e una maggiore capacità di adattamento ai cambiamenti climatici (Obiettivo specifico 4).











Finalità e descrizione generale

La semina di colture di copertura **nell'azione 6.1**, diminuendo il periodo in cui il terreno è lasciato nudo, riduce il rischio di erosione del suolo e con ciò contribuisce sia all'OS5, per la protezione del suolo, sia all'OS4 in termini di adattamento, in quanto attenua l'effetto battente sul suolo delle piogge, favorisce le infiltrazioni d'acqua, limita il deflusso idrico superficiale. Inoltre, le colture di copertura, utilizzando per la loro crescita l'azoto e altri elementi nutritivi lasciati dalla fertilizzazione della coltura precedente, riducono i fenomeni di emissione di gas serra (protossido di azoto) in atmosfera (OS4) e la lisciviazione dei nitrati nelle acque superficiali e sotterranee (OS5). Il sovescio delle colture di copertura o il loro utilizzo come pacciamatura apporta sostanza organica nel terreno, favorendo lo sviluppo dell'attività microbica e della fauna terricola con conseguente incremento dello stoccaggio di carbonio organico del suolo (OS4) e miglioramento della struttura e fertilità del suolo (OS5).











Finalità e descrizione generale

La trasemina di specie leguminose sui cereali autunno-vernini nell'Azione 6.2 (bulatura), incrementando la biomassa di radici che si sviluppa nel terreno, favorisce l'attività microbica e della fauna terricola con conseguente incremento dello stoccaggio di carbonio organico (OS4) e miglioramento della struttura e fertilità del suolo (OS5). Il maggiore contenuto di sostanza organica riduce anche i rischi di erosione del suolo (OS5), con conseguente aumento della capacità di ritenzione idrica, contribuendo all'adattamento ai cambiamenti climatici (OS4). L'attività azotofissatrice dei batteri in simbiosi con la coltura leguminosa riduce il fabbisogno di fertilizzazioni azotate nella coltura successiva e di conseguenza attenua i fenomeni di emissione di protossido di azoto (OS4) e lisciviazione dei nitrati nelle acque di percolazione (OS5).











Le azioni sono tra loro alternative, vale a dire che le stesse superfici non possono essere impegnate su entrambe le azioni nel corso dello stesso anno.

Nel corso del periodo di impegno è prevista la possibilità di passare dall'Azione 6.2 all'Azione 6.1 e viceversa.

L'intervento prevede un periodo di impegno di durata pari a cinque anni.

La singola annualità dell'impegno è riferita all'anno solare (01/01-31/12).











Criteri di ammissibilità dei beneficiari

C01 Agricoltori singoli o associati

CO2 Enti pubblici gestori di aziende agricole

Altri criteri di ammissibilità

I pagamenti sono accordati, su tutto il territorio regionale, qualora siano rispettati i seguenti criteri di ammissibilità:

C04 Superficie oggetto di impegno (SOI) condotta a seminativo (ad esclusione dei prati avvicendati e dei terreni a riposo);

CO5 Adesione da parte dei beneficiari con una superficie minima pari a 2 ettari;











Altri criteri di ammissibilità

C06 L'intervento SRA006 è attivabile solo tramite attivazione integrata con SRA003 "Tecniche lavorazione ridotta dei suoli";

C07 Le superfici devono essere condotte con metodo di agricoltura biologica ai sensi del Reg. 848/2018;

C08 Predisposizione di un Progetto aziendale che riporta la gestione delle superfici sottoposte agli impegni con SRA003 e SRA006.











Impegni e altri obblighi

Azione 6.1 Colture di copertura

- **IO1.1** Effettuare almeno una semina annuale di colture di copertura. Le tipologie di colture di copertura saranno definite all'interno delle disposizioni attuative regionali;
- **101.2** Le colture di copertura devono essere effettivamente seminate ogni anno e non possono consistere nel ricaccio o nella auto risemina della coltura precedente o nello sviluppo di vegetazione spontanea;
- **IO1.3** Utilizzo di una quantità di semente tale da garantire la copertura del terreno. La quantità di semente da utilizzare sarà definita all'interno delle disposizioni attuative regionali;
- **IO1.4** Tra la data di raccolta della coltura che precede e la semina della successiva coltura non deve intercorrere più di un certo numero di giorni. L'intervallo temporale ed eventuali considerazioni in funzione di condizioni meteorologiche avverse, verranno definite all'interno delle disposizioni attuative regionali;











Impegni e altri obblighi

Azione 6.1 Colture di copertura

IO1.5 È consentito l'uso di soli mezzi meccanici per la devitalizzazione delle colture di copertura, con eventuale possibilità di deroga in caso di abbinamento con l'intervento SRA03. L'intera biomassa prodotta non viene infatti asportata, ma viene interrata (sovescio), oppure allettata e lasciata sulla superficie del suolo come pacciamatura;

101.6 Divieto di impiego di fertilizzanti di tipo chimico, presidi fitosanitari o diserbanti sulle colture di copertura; il presente divieto non compromette la deroga di cui al punto 101.5;

I01.7 Divieto di pascolamento.











Impegni e altri obblighi

Azione 6.2 Bulatura

- **IO2.1** Effettuare una trasemina sui cereali autunno vernini in fase di accestimento e prima della levata con specie leguminose;
- **102.2** Utilizzo per la trasemina della sola seminatrice, eventualmente abbinata ad erpice o ad altra attrezzatura. Le le modalità e le attrezzature da utilizzare verranno definite all'interno delle disposizioni attuative regionali;
- 102.3 Divieto assoluto di diserbo sulle superfici oggetto di impegno a partire dalla semina del cereale;
- **IO2.4** Utilizzo di una quantità di semente tale da garantire la copertura del terreno. La quantità di semente da utilizzare verrà definita all'interno delle disposizioni attuative regionali.

La superficie richiesta a premio, <u>per l'azione 6.1 o per l'azione 6.2</u>, può interessare parcelle diverse da quelle della domanda iniziale di aiuto (non vincolo ad appezzamento fisso). Pertanto la superficie di riferimento in valore assoluto (numero di ettari impegnati nell'intervento) deve essere fissa ma la posizione geografica della "parcella agricola" a premio può variare in relazione all'avvicendamento colturale pianificato per i 5 anni











Individuazione degli elementi di base pertinenti Elenco delle BCAA e dei CGO pertinenti

Codice Descrizione

BCAA6 Copertura minima del suolo per evitare di lasciare nudo il suolo nei periodi più sensibili **CGO1** Direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2000, che istituisce un quadro per l'azione comunitaria in materia di acque: articolo 11, paragrafo 3, lettere e) e h), per quanto riguarda i requisiti obbligatori per controllare le fonti diffuse di inquinamento da fosfati

CGO2 Direttiva 91/676/CEE del Consiglio, del 12 dicembre 1991, relativa alla protezione delle acque dall'inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole: articoli 4 e 5 CGO7 Regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE: articolo 55, prima e seconda frase











Entità del sostegno

L'entità dei pagamenti è determinata, in ottemperanza a quanto disposto all'art. 82 Regolamento (UE) 2021/2115) sulla base dei minori ricavi e dei maggiori costi. Si considerano anche i costi di transazione.

Il pagamento annuale (Premio €/Ha/anno) si riferisce alla superficie agricola, per ettaro ammissibile, effettivamente sottoposta a impegno.

Azione 6.1 200,00

Azione 6.2 200,00

Gli importi dei premi devono essere intesi come valori massimi (fino a), da ridurre in proporzione al budget disponibile qualora questo non fosse sufficiente a soddisfare le richieste pervenute, con il vincolo che la riduzione applicata potrà essere al massimo del 90%.











Finalità e descrizione generale

Nel contesto della strategia di sviluppo rurale l'agricoltura biologica rappresenta un sistema di produzione sostenibile che rispetta i sistemi e i cicli naturali, mantiene e migliora la salute dei suoli, delle acque, delle piante e degli animali e l'equilibrio tra di essi, assicura un impiego responsabile delle risorse naturali quali l'acqua, il suolo, contribuisce al mantenimento di un alto livello di diversità biologica e della sostanza organica e al contenimento delle emissioni in atmosfera di inquinanti provenienti dall'attività agricola.

L'agricoltura biologica contribuisce pertanto a ridurre il rischio di inquinamento e degrado delle matrici ambientali connesso all'uso dei prodotti fitosanitari e dei fertilizzanti e a promuovere la salvaguardia della risorsa acqua, la tutela della risorsa suolo, la salvaguardia e la valorizzazione della biodiversità, del paesaggio agrario e il miglioramento della qualità dell'aria.











L'intervento "Agricoltura biologica" prevede un pagamento annuale per ettaro di SAU a favore degli agricoltori o delle associazioni di agricoltori che si impegnano volontariamente a convertire e a mantenere le superfici coltivate ad agricoltura biologica nel rispetto del regolamento (UE) 2018/848 e dei relativi regolamenti attuativi, mediante la compensazione dei minori ricavi e/o maggiori costi dei processi produttivi collegati al rispetto del metodo di agricoltura biologica.

L'intervento si applica su tutto il territorio regionale e a tutte le tipologie colturali e ai prati permanenti, prati-pascoli e pascoli, esclusi i terreni a riposo, e si articola in due azioni:

- SRA29.1 Azione "Conversione all'agricoltura biologica"
- SRA29.2 Azione "Mantenimento dell'agricoltura biologica"

L'intervento prevede un periodo di impegno di durata pari a cinque anni.

La singola annualità dell'impegno è riferita all'anno solare (01/01-31/12).











Criteri di ammissibilità dei beneficiari

C01 Agricoltori singoli o associati;

CO2 Enti pubblici gestori di aziende agricole

Altri criteri di ammissibilità

C03 Le superfici eleggibili all'Azione SRA29.1 "Conversione all'agricoltura biologica" devono essere state notificate per la prima volta precedentemente all'avvio del periodo di impegno.

Le superfici eleggibili all'Azione SRA29.2 "Mantenimento dell'agricoltura biologica" devono essere presenti in una notifica nello stato di "pubblicata" precedentemente all'avvio del periodo di impegno.

CO4 I beneficiari aderiscono all'intervento con una Superficie Oggetto d'Impegno (SOI) minima pari a 3 ettari rispetto alla SAU totale. La superficie minima può essere ridotta a 0,5 ettari nel caso di serre o tunnel, di colture arboree da frutto (frutta, vite e olivo) o ortive.











Altri criteri di ammissibilità

C05 Le superfici che al momento della presentazione della domanda risultano precedentemente ritirate dall'applicazione dei disciplinari biologici dopo aver ricevuto aiuti a valere del Regolamento (CE) n. 1698/2005 (PSR 2007/2013) o del regolamento (UE) 1305/2013 (PSR 2014-2022) possono accedere esclusivamente all'Azione SRA29.2 "Mantenimento dell'agricoltura biologica".

C06 Adesione all'intervento con l'intera SAU delle Unità Tecnico Economiche (UTE) aziendali interessate dall'aiuto con un margine di tolleranza massimo del 3% rispetto all'obbligo di impegno sul totale della UTE

C07 La maggiorazione del pagamento per la superficie a colture foraggere è ammissibile solo in presenza di allevamenti biologici di bovini, ovicaprini ed equidi allevati nella Regione Marche











Impegni e altri obblighi

- **IO1** Applicazione del metodo di produzione di agricoltura biologica di cui al Reg. (UE) 2018/848 e relativi regolamenti attuativi riguardanti la produzione biologica e l'etichettatura dei prodotti biologici, su tutta la SAU oggetto di impegno, per tutta la durata del periodo di impegno.
- **102** Le superfici oggetto di impegno accertate con la domanda di sostegno devono essere mantenute per tutta la durata del periodo di impegno.
- **103** Disponibilità delle medesime superfici oggetto di impegno in virtù di un diritto reale di godimento.
- **104** Iscrizione del beneficiario nell'elenco nazionale degli operatori biologici per tutto il periodo di impegno secondo le specificità delle disposizioni attuative regionali.











Entità del sostegno

L'entità dei pagamenti è determinata, in ottemperanza a quanto disposto all'art. 82 del Reg. (UE) 2021/2115, sulla base dei minori ricavi e dei maggiori costi derivanti dal metodo di produzione biologica.

Il pagamento annuale si riferisce alla superficie agricola, per ettaro ammissibile, effettivamente sottoposta a impegno.

La Regione Marche prevede come condizione che gli importi dei premi debbano essere intesi come valori massimi (fino a). Qualora dovessero essere ridotti, per un budget di misura non sufficiente a soddisfare le richieste pervenute, gli importi saranno ridotti in misura proporzionale al budget disponibile. La riduzione applicata potrà essere al massimo del 90%.

Per le superfici finalizzate all'alimentazione animale, si prevede una maggiorazione del pagamento solo a favore delle aziende zootecniche con allevamenti biologici, nel rispetto della demarcazione con altri strumenti che finanziano le aziende biologiche.

In caso di maggiorazione del pagamento, il rapporto UBA biologiche e superficie agricola utilizzata aziendale deve essere ≤ 2, così come previsto dall'Allegato II del Regolamento 2018/848.

Il rapporto minimo tra UBA biologiche e SAU foraggera a premio zootecnia è pari 0,6 UBA/ettaro.











Premi Azione SRA29.1 "Conversione all'agricoltura biologica"

Premi Azione SRA29.2 "Mantenimento dell'agricoltura biologica"

Coltura	Premio €/Ha
Seminativi	240,00
Ortive	570,00
Foraggere	60,00
Foraggere Bovini bio	330,00
Foraggere Ovini bio	210,00
Foraggere Equidi	230,00
Fruttiferi	800,00
Olivo	680,00
Castagno	300,00
Vite	800,00
Leguminose	240,00

Coltura	Premio €/Ha
Seminativi	220,00
Ortive	540,00
Foraggere	60,00
Foraggere Ovini Bio	190,00
Foraggere Equidi	210,00
Foraggere Bovini Bio	300,00
Fruttiferi	750,00
Olivo	570,00
Castagno	270,00
Vite	650,00
Leguminose	220,00











Grazie per l'attenzione

Silvia Fiorani

silvia. fiorani@regione. marche. it

071 8063899













